

**CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI
DIRITTI UMANI E DELLA DIGNITÀ
DELL'ESSERE UMANO RIGUARDO ALLE
APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E DELLA
MEDICINA:**

**CONVENZIONE SU DIRITTI UMANI E
BIOMEDICINA**

Oviedo, 4.IV.1997

ETS 164 – Convenzione su diritti umani e biomedicina, 4.IV.1997

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea, firmatari della presente Convenzione,

Memori della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Memori della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

Memori della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961;

Memori del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966;

Memori della Convenzione per la protezione dell'individuo riguardo al trattamento automatico dei dati personali del 28 gennaio 1981;

Memori inoltre della Convenzione sui diritti del bambino del 20 novembre 1989;

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di porre in atto una più stretta unione tra i suoi membri e che una delle vie per raggiungere tale obiettivo è la salvaguardia e una più piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Coscienti dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;

Convinti della necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo sia come componente della specie umana, e coscienti dell'importanza di salvaguardarne la dignità;

Coscienti che un uso improprio della biologia e della medicina può portare ad atti che mettono in pericolo la dignità umana;

Nell'affermare che i progressi della biologia e della medicina devono essere utilizzati a beneficio delle presenti e delle future generazioni;

Nel sottolineare la necessità di una cooperazione internazionale perché tutta l'umanità possa ricavare benefici dai contributi della biologia e della medicina;

Nel riconoscere l'importanza di promuovere un pubblico dibattito sulle questioni poste dalle applicazioni della biologia e della medicina e sulle risposte che vi devono essere date;

Animati dal desiderio di ricordare a tutti i membri della società i loro diritti e le loro responsabilità;

Preso atto dei lavori dell'Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sulla preparazione di una Convenzione sulla bioetica;

Nel fermo proposito di prendere le misure idonee a tutelare la dignità dell'essere umano e i diritti e le libertà fondamentali della persona nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Le parti firmatarie della presente Convenzione proteggono la dignità e l'identità di tutti gli esseri umani e garantiscono a ogni persona, senza discriminazioni, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

Ciascuna parte firmataria adotta nel suo diritto interno le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 - Priorità dell'essere umano

Gli interessi e il bene dell'essere umano devono avere priorità rispetto al semplice interesse della società o della scienza.

Articolo 3 - Equo accesso ai servizi sanitari

Le parti firmatarie, sulla base dei bisogni di salute e delle risorse disponibili, prendono i provvedimenti appropriati perché nel proprio ambito giurisdizionale venga assicurato un accesso equo a servizi sanitari di qualità adeguata.

Articolo 4 - Norme professionali

Ogni intervento in campo sanitario, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali specifici.

Capitolo II - Consenso

Articolo 5 - Regola generale

Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero e informato.

Questa persona riceve preventivamente un'informazione adeguata riguardo sia allo scopo e alla natura dell'intervento, che alle sue conseguenze e ai suoi rischi.

La persona a cui è diretto l'intervento può in ogni momento ritirare liberamente il proprio consenso.

Articolo 6 - Tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso

- 1 Salvo quanto previsto agli articoli 17 e 20, nessun intervento può essere effettuato su una persona che non ha la capacità di dare il consenso, se non a suo beneficio diretto.
- 2 Nei casi in cui secondo la legge un minore non possiede la capacità di dare il consenso a un intervento, questo può essere effettuato solo con l'autorizzazione del suo rappresentante, o di un'autorità o di persona o istanza designata dalla legge.

Col crescere dell'età e del grado di maturità del minore, il parere di questi viene a essere preso in considerazione come un elemento sempre più determinante.

- 3 Nei casi in cui, a causa di handicap mentale, di malattia o per motivi simili, secondo la legge un maggiorenne non possiede la capacità di dare il consenso a un intervento, questo può essere effettuato solo con l'autorizzazione del suo rappresentante, o di autorità o di persona o istanza designata dalla legge.

ETS 164 - Convenzione su diritti umani e biomedicina, 4.IV.1997

La persona a cui è diretto l'intervento deve, per quanto possibile, avere parte alla procedura di autorizzazione.

- 4 Il rappresentante, l'autorità, la persona o l'istanza menzionati ai paragrafi 2 e 3, ricevono l'informazione prevista all'art. 5, secondo le stesse modalità.
- 5 L'autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 può essere revocata in qualsiasi momento nell'interesse della persona per cui è stata data.

Articolo 7 - Tutela delle persone affette da disturbi mentali

Nessuna persona affetta da disturbo mentale grave può, senza il proprio consenso, essere sottoposta a un trattamento che ha per oggetto la cura del disturbo, salvo il caso in cui dal mancato trattamento derivino gravi rischi per la sua salute e fatte salve le condizioni previste dalla legge a titolo di protezione, comprese le procedure di supervisione, di controllo e di impugnazione.

Articolo 8 - Situazioni di urgenza

Quando a causa di una situazione di urgenza non è possibile ottenere il consenso appropriato, può essere effettuato immediatamente qualsiasi intervento medico indispensabile, a beneficio della salute della persona per cui si rende necessario.

Articolo 9 - Desideri espressi in precedenza

Al riguardo di un intervento medico concernente un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere il proprio volere, devono essere presi in considerazione i desideri da lui precedentemente espressi.

Capitolo III - Vita privata e diritto all'informazione

Articolo 10 - Vita privata e diritto all'informazione

- 1 Ognuno ha il diritto al rispetto della sua vita privata quando si tratta di informazioni relative alla propria salute.
- 2 Ognuno ha il diritto di conoscere tutte le informazioni raccolte riguardo alla propria salute. Tuttavia la volontà della persona di non essere informata deve essere rispettata.
- 3 In via eccezionale e nell'interesse del paziente la legge può prevedere limitazioni all'esercizio dei diritti contenuti nel paragrafo 2.

Capitolo IV - Genoma umano

Articolo 11 - Non-discriminazione

È vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di una persona a causa del suo patrimonio genetico.

Articolo 12 - Test genetici predittivi

Si può procedere a test predittivi di malattie genetiche o che permettono di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia, ovvero di rivelare una predisposizione o una sensibilità genetica a una malattia, solo a fini medici o di ricerca legata alla tutela della salute, e previa appropriata consulenza genetica.

Articolo 13 - Interventi sul genoma umano

Un intervento diretto a modificare il genoma umano può essere messo in atto solo per finalità preventive, diagnostiche o terapeutiche, e solo se non tende a introdurre modifiche nel genoma dei discendenti.

Articolo 14 - Non-selezione del sesso

L'uso di tecniche di assistenza medica alla procreazione non è consentito per scegliere il sesso del nascituro, se non allo scopo di evitare una grave malattia ereditaria legata al sesso.

Capitolo V - Ricerca scientifica

Articolo 15 - Regola generale

Nel campo della medicina e della biologia la ricerca scientifica può essere condotta liberamente, entro i limiti delle disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni di legge che tutelano l'essere umano.

Articolo 16 - Tutela delle persone che si prestano a una ricerca

Nessuna ricerca può essere iniziata su una persona se non vengono rispettate tutte le condizioni seguenti:

- i non esistano metodi alternativi paragonabili per efficacia alla ricerca su esseri umani;
- ii i possibili rischi a carico della persona non siano sproporzionati rispetto ai potenziali benefici della ricerca;
- iii il progetto di ricerca sia stato approvato dall'organo competente a seguito di un esame indipendente del contenuto scientifico, che comprenda un giudizio sull'importanza dell'obiettivo della ricerca e una valutazione pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico;
- iv la persona che si presta alla ricerca sia stata informata dei propri diritti e delle garanzie di legge per la propria tutela;
- v il consenso di cui all'articolo 5 sia stato dato in modo espresso, specifico e per iscritto. Tale consenso può essere liberamente revocato in ogni momento.

Articolo 17 - Tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso a una ricerca

- 1 Nessuna ricerca può essere iniziata su una persona che non ha la capacità di dare il consenso previsto all'articolo 5, se non vengono rispettate tutte le condizioni seguenti:
 - i siano rispettate le condizioni richieste all'articolo 16, dal punto primo al punto quarto;
 - ii i risultati attesi dalla ricerca comportino un beneficio reale e diretto per la sua salute;
 - iii la ricerca non possa essere effettuata con un'efficacia paragonabile su individui capaci di dare il consenso;
 - iv l'autorizzazione prevista dall'articolo 6 sia stata data in termini specifici e per iscritto;
 - v la persona non opponga un rifiuto.

ETS 164 - Convenzione su diritti umani e biomedicina, 4.IV.1997

- 2 In via eccezionale, e alle condizioni previste dalla legge a titolo di protezione, nel caso in cui i risultati attesi dalla ricerca non comportino un beneficio diretto per la salute della persona interessata, tale ricerca può essere autorizzata se vengono rispettate le condizioni richieste ai punti I, III, IV e V del precedente paragrafo 1, e inoltre le seguenti condizioni aggiuntive:
 - i la ricerca abbia l'obiettivo di contribuire, attraverso un significativo miglioramento della conoscenza scientifica delle condizioni della persona, della sua malattia o del suo disturbo, a conseguire risultati finali di potenziale beneficio per la persona interessata o per altre persone della stessa fascia di età, o che soffrono della stessa malattia o disturbo ovvero che presentino le stesse caratteristiche;
 - ii la ricerca comporti solo un rischio minimo e un peso minimo per la persona.

Articolo 18 - Ricerca sugli embrioni *in vitro*

- 1 Nei casi in cui la ricerca sugli embrioni *in vitro* è consentita dalla legge, quest'ultima garantisce un'adeguata tutela dell'embrione.
- 2 È vietata la creazione di embrioni umani a fini di ricerca.

Capitolo VI - Prelievo di organi e tessuti da donatori viventi a scopo di trapianto

Articolo 19 - Regola generale

- 1 Il prelievo di organi o tessuti a scopo di trapianto può essere effettuato su un donatore vivente solo nell'interesse terapeutico del ricevente e solo nel caso in cui non sia disponibile un organo o tessuto adatto di persona deceduta, né un metodo terapeutico alternativo di paragonabile efficacia.
- 2 Il consenso richiesto dall'articolo 5 deve essere stato dato espressamente e specificamente, o per iscritto o davanti a un organismo ufficiale.

Articolo 20 - Tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso al prelievo di organi

- 1 Nessun prelievo di organo o di tessuto può essere effettuato su una persona che non ha la capacità di dare il consenso, come previsto dall'articolo 5.
- 2 In via eccezionale, e alle condizioni previste dalla legge a titolo di protezione, può essere autorizzato il prelievo di tessuti rigenerabili su persona che non ha la capacità di dare il consenso se vengono rispettate tutte le condizioni seguenti:
 - i non si abbia a disposizione alcun donatore compatibile che abbia la capacità di dare il consenso;
 - ii il ricevente sia un fratello o una sorella del donatore;
 - iii la donazione sia di natura tale da salvare la vita al ricevente;
 - iv l'autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 sia stata data in modo specifico e per iscritto, in conformità con la legge e con l'approvazione dell'organo competente;
 - v il potenziale donatore non opponga un rifiuto.

Capitolo VII - Divieto di profitto e atti di disposizione di parti del corpo umano

Articolo 21 - Divieto di profitto

ETS 164 – Convenzione su diritti umani e biomedicina, 4.IV.1997

È vietato fare del corpo umano o delle sue parti in quanto tali una fonte di profitto.

Articolo 22 - Atti di disposizione di parti prelevate dal corpo umano

Quando nel corso di un intervento sia stata prelevata una parte del corpo umano, questa può essere conservata e utilizzata a fini diversi da quelli per cui è stata prelevata solo se si rispettano procedure di informazione e di consenso appropriate.

Capitolo VIII - Violazioni di norme della Convenzione

Articolo 23 - Violazione dei diritti o dei principi

Le parti firmatarie assicurano una tutela giurisdizionale appropriata per impedire o far cessare in tempi brevi qualsiasi illecita violazione dei diritti e dei principi riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 24 - Risarcimento di danno ingiusto

La persona che a seguito di un intervento abbia subito un danno ingiusto ha diritto a un equo risarcimento alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 25 - Sanzioni

Sanzioni appropriate sono stabilite dalle parti firmatarie per i casi di inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IX - Rapporto della presente Convenzione con altre disposizioni

Articolo 26 - Limiti all'esercizio dei diritti

- 1 L'esercizio dei diritti e le disposizioni poste a loro tutela dalla presente Convenzione non possono avere altri limiti che quelli previsti dalla legge e necessari in una società democratica alla sicurezza pubblica, alla prevenzione dei reati, alla tutela della sanità pubblica o alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.
- 2 I limiti di cui al paragrafo precedente non possono essere applicati agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

Articolo 27 - Tutela più estesa

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di limitare o interferire in altri modi con la facoltà per ciascuna parte firmataria di garantire, riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, una tutela più estesa di quella prevista dalla presente Convenzione.

Capitolo X - Pubblico dibattito

Articolo 28 - Pubblico dibattito

Le parti firmatarie della presente Convenzione prendono provvedimenti affinché le fondamentali questioni suscitate dagli sviluppi della biologia e della medicina divengano oggetto di discussione pubblica appropriata, alla luce, in particolare, delle specifiche implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche, e affinché le possibili applicazioni di tali sviluppi divengano oggetto di consultazioni appropriate.

Capitolo XI - Interpretazione della Convenzione e suoi seguiti applicativi

Articolo 29 - Interpretazione della Convenzione

Su questioni giuridiche relative all'interpretazione della presente Convenzione e senza riferimento diretto a procedimenti giurisdizionali in corso, la Corte europea dei diritti umani può dare pareri consultivi dietro richiesta:

- del Governo di una parte firmataria, dopo averne informato le altre parti;
- del Comitato istituito in base all'articolo 32, nella sua composizione ristretta ai rappresentanti delle parti firmatarie della presente Convenzione, a seguito di una decisione presa con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Articolo 30 - Delucidazioni sull'applicazione della Convenzione

La parte firmataria a cui ne sia fatta richiesta dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa è tenuta a dare delucidazioni sui modi in cui il proprio diritto interno assicura l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni della Convenzione.

Capitolo XII - Protocolli

Articolo 31 - Protocolli

Al fine di dare sviluppo in campi specifici ai principi contenuti nella presente Convenzione, possono essere elaborati dei protocolli in conformità con le disposizioni dell'articolo 32.

I protocolli sono aperti alla firma delle parti che hanno firmato la Convenzione. Essi devono essere sottoposti a ratifica, accettazione o approvazione. Nessun firmatario può ratificare, accettare o approvare dei protocolli senza avere prima o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione.

Capitolo XIII - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 32 - Emendamenti alla Convenzione

- 1 I compiti che nel presente articolo e nell'articolo 29 vengono attribuiti al "Comitato", sono svolti dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI) o da altro comitato designato a tal fine dal Comitato dei Ministri.
- 2 Quando il Comitato svolge i compiti attribuitigli dalla presente Convenzione, ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa e ciascuna parte firmataria della presente Convenzione che non sia membro del Consiglio d'Europa può farsi rappresentare in esso e disporre di un voto, ma senza recare pregiudizio alle disposizioni specifiche dell'articolo 29.
- 3 Qualsiasi Stato indicato nell'articolo 33, o invitato a aderire alla Convenzione in base alle disposizioni dell'articolo 34, e che non sia parte firmataria della presente Convenzione, può essere rappresentato nel Comitato da un proprio osservatore. Nel caso che la Comunità Europea non sia parte firmataria, essa può designare un osservatore presso il Comitato.
- 4 Al fine di poter seguire gli sviluppi scientifici, la presente Convenzione è fatta oggetto di riesame nel Comitato entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, a intervalli stabiliti dal Comitato stesso.

ETS 164 - Convenzione su diritti umani e biomedicina, 4.IV.1997

- 5 Le proposte di emendamento alla presente Convenzione e le proposte di protocollo o di emendamento a un protocollo, presentate da una parte firmataria, dal Comitato o dal Comitato dei Ministri, sono comunicate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesse agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, a ogni firmatario, a ogni parte, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 33, e a ogni Stato invitato a aderirvi, in base a quanto disposto dall'articolo 34.
- 6 Il Comitato esamina le proposte non prima che siano trascorsi due mesi dal momento in cui sono state inoltrate dal Segretario Generale, secondo quanto previsto dal paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo, adottato con una maggioranza di due terzi dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione tale testo viene trasmesso alle parti firmatarie per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione.
- 7 L'emendamento entra in vigore, per le parti firmatarie che l'hanno accolto, il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di un mese a partire dalla data in cui cinque parti firmatarie, comprendenti almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Per ogni parte firmataria che l'accoglie in epoca successiva, l'emendamento entra in vigore il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tale parte ha informato il Segretario Generale della propria accettazione.

Capitolo XIV - Disposizioni finali

Articolo 33 - Firma, ratifica e entrata in vigore

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, a quella degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, e alla firma della Comunità Europea.
- 2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione vengono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui cinque Stati, comprendenti almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.
- 4 Nei confronti di ciascuno dei firmatari che esprimono in epoca successiva il proprio consenso a essere vincolati dalla Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data del deposito dei rispettivi atti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 34 - Stati non membri

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e previa consultazione delle parti firmatarie, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, mediante una decisione presa con la maggioranza di cui all'articolo 20, capoverso d, dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con l'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di far parte del Comitato dei Ministri, può invitare ognuno degli Stati non membri del Consiglio d'Europa a aderire alla presente Convenzione.
- 2 Nei confronti di ciascuno degli Stati che aderiscono, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui è stato depositato l'atto di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 35 - Applicazione territoriale

- 1 Ciascuno dei firmatari può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio atto di ratifica, di accettazione o di approvazione, specificare l'ambito di applicazione territoriale della presente Convenzione. Questa stessa dichiarazione può essere compiuta da ciascuno degli altri Stati al momento di depositare il proprio atto di adesione.
- 2 Ciascuna delle parti firmatarie può, in qualsiasi epoca successiva, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'ambito di applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio che è specificato nella dichiarazione e per cui è responsabile nelle relazioni internazionali o per cui conto è autorizzata a sottoscrivere accordi. Rispetto a tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.
- 3 Qualsiasi dichiarazione effettuata in base ai due paragrafi precedenti può essere ritirata, relativamente a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale. L'atto ha effetto il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 36 - Riserve

- 1 Al momento di firmare la presente Convenzione o di depositare l'atto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ognuno degli Stati e la Comunità Europea possono esprimere una riserva riguardo a una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui non vi è conformità tra tale disposizione e una legge in quel momento in vigore nel proprio ambito territoriale. Il presente articolo non consente riserve di carattere generale.
- 2 Le riserve formulate in base al presente articolo contengono un sintetico riferimento ai termini della legge corrispondente.
- 3 La parte firmataria che estende l'ambito di applicazione della presente Convenzione a un territorio specificato nella dichiarazione prevista dall'articolo 35, paragrafo 2, può, per l'ambito territoriale interessato, esprimere una riserva in conformità con le disposizioni dei paragrafi precedenti.
- 4 La parte firmataria che ha espresso la riserva indicata nel presente articolo può ritirarla con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. L'atto ha effetto il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di un mese a partire dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 37 - Denuncia

- 1 Ciascuna delle parti firmatarie può in ogni momento denunciare la presente Convenzione con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 38 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, a ciascun firmatario, a ciascuna parte, e a ogni altro Stato che è stato invitato a aderire alla presente Convenzione:

- a ciascuna firma;

ETS 164 – Convenzione su diritti umani e biomedicina, 4.IV.1997

- b il deposito di ciascun atto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione, in base agli articoli 33 o 34;
- d ciascuno degli emendamenti o dei protocolli adottati in base all'articolo 32, e la data in cui tale emendamento o protocollo entra in vigore;
- e ciascuna dichiarazione effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 35;
- f ciascuna delle riserve espresse e di quelle ritirate conformemente alle disposizioni dell'articolo 36;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

A testimonianza di quanto precede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Redatto a Oviedo (Asturie) il 4 aprile 1997, in inglese e in francese, testi da considerare entrambi autentici, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Copia certificata conforme ne sarà trasmessa dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, agli Stati non membri che hanno preso parte all'elaborazione della presente Convenzione, e a ciascuno degli Stati invitati a aderire alla presente Convenzione.

*Versione italiana non ufficiale
della Segreteria scientifica
del Comitato Nazionale per la Bioetica
a cura di Giovanni Incorvati*